

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI NOVATE MILANESE

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 149 del 21/12/1998
Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 12/02/2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 23/03/2010

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	2
ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.....	2
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE.....	3
ART. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.....	3
ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	4
ART. 7 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	4
ART. 8 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI	5
ART. 9 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	5
ART. 9BIS-VERSAMENTI	6
ART. 10 - SANZIONI.....	6
ART. 11 - TUTELA GIUDIZIARIA.....	6
ART. 12 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA	7
ART. 13 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 14 - AUTOTUTELA.....	7
ART. 15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	8
ART. 16 - RIMBORSI.....	8
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	8

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e i relativi accessori delle entrate derivanti dalla gestione dei servizi, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

**ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**ART. 3
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diversa disposizione normativa.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio. Il responsabile del Settore interessato, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

ART. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 debbono risultare da apposita relazione dei responsabili dei settori interessati, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata. Debbono altresì, essere

stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

5. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

6. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

7. Presso gli uffici competenti e presso l'ufficio relazioni con il pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili.

ART. 8

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART. 9

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

1.bis Dal 1 gennaio 2007 relativamente agli accertamenti dei tributi locali è istituito un unico termine di notifica degli avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dovevano essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni.

Il termine per la riscossione coattiva degli atti di accertamento è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla loro definizione.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, di cui all'art. 1, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 9 BIS
VERSAMENTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il versamento in autoliquidazione ed il rimborso di imposte e tributi comunali non è dovuto se l'importo minimo annuale da corrispondere non supera la somma complessiva di €. 5,00, salvo diversa disposizione prevista dagli specifici Regolamenti. Non si dà luogo al recupero di imposte e tributi locali quando la somma complessiva del singolo accertamento non supera l'importo di €. 10,00.

La soglia minima annua di €. 10,00 per il recupero o rimborso di imposte e tributi locali si applica anche alle annualità pregresse e si intende comprensiva di sanzioni ed interessi.

Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

Tutti i versamenti dovranno essere arrotondati per difetto se inferiori o uguali a €. 0,49 centesimi, per eccesso se superiori.

2. **Il Dirigente dell'Area o il funzionario responsabile di ciascuna entrata, può disporre, su richiesta dell'interessato, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:**

- a) sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio economico e finanziario dell'obbligato;
- b) istanza di rateizzazione presentata dall'interessato con allegata la documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti il proprio nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento;
- c) durata massima di 24 rate mensili, di pari importo, comprensivo degli interessi legali, previsti dalla legge;
- d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata; in tal caso il debito residuo deve essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- e) le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente comma possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure per la riscossione coattiva;

**ART. 10
SANZIONI**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. vi 471-472-473 del 23.12.97 e successive modificazioni, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

**ART. 11
TUTELA GIUDIZIARIA**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente.

2. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

4. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione.

**ART. 12
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

**ART. 13
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel

R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ART. 14 AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del settore al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità previste nell'apposito Regolamento di "Autotutela" adottato dal Consiglio Comunale.

ART. 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449 con le modalità previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

ART. 16 RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Settore su richiesta del contribuente/utente, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Negli specifici regolamenti per l'applicazione dei tributi può essere previsto che, in deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del Settore può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte

del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Il diritto del contribuente al rimborso di tributi o imposte locali pagati e non dovuti si prescrive in 5 anni.

Il termine di 5 anni per richiedere il rimborso, a pena di decadenza, opera dal 1 gennaio 2007 e limitatamente ai rapporti di imposta pendenti a tale data.

Il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso, detto termine iniziale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al rimborso.

Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di tributo o di imposta si applicano, gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del versamento, nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

**ART. 17
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il